

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2005 (duemilcinque) il giorno 29 (ventinove) del mese di luglio in esecuzione ai precorsi accordi, con l'atto presente si conviene e si stipula quanto segue:

1) Fra i Signori:

~~FORNERO ROBERTO, nato a FORNERO il 10/03/1958 e residente a FORNERO~~

~~W. [redacted]~~

~~[redacted]~~

~~[redacted]~~

~~[redacted]~~

~~[redacted]~~

~~[redacted]~~

~~[redacted]~~

~~[redacted]~~

~~[redacted]~~

~~[redacted]~~

~~[redacted]~~

~~[redacted]~~

~~[redacted]~~

è costituita una Associazione regolata dagli art. 36, 37, 38, del Codice Civile denominata: " ASSOCIAZIONE ASTROFILI SOGLIANESI VEGA ";

- 2) L'Associazione, che è apolitica e senza scopo di lucro, si propone di:
- divulgare l'astronomia a livello amatoriale in modo concreto ed accessibile;
 - contribuire alla ricerca astronomica;
 - organizzare lezioni di approfondimento, serate osservative aperte anche a non soci (al fine di promuovere e divulgare la conoscenza dell'astronomia) da organizzarsi nelle date e alle scadenze che il consiglio deciderà anche

in funzione ed in base agli eventi astronomici ed alle tipologie di osservazione;

- organizzare visite a osservatori professionali e planetari, mostre, corsi di astronomia di base, conferenze, dibattiti, seminari ;

- effettuare ricerche ed osservazioni;

- mantenere un rapporto costante con la Pubblica Amministrazione e con le strutture amministrative periferiche, in merito alle scelte qualificanti le manifestazioni e le attività promosse dall'Associazione, anche per tutti i problemi di tipo organizzativo e amministrativo connessi a tali manifestazioni ed attività;

- contribuire allo sviluppo e alla diffusione di attività culturali, educative e ricreative connesse e collaterali, purché di interesse sociale che i Soci ritenessero di voler attivare, tutte attività comunque intese come mezzo di formazione ed elevazione culturale, sociale, morale e psicofisica dei soci stessi;

- utilizzare ogni forma pubblicitaria, promozionale e di sovvenzione inerente alle attività descritte, anche se organizzate da altri Enti ed Istituzioni;

- provvedere alla migliore tutela dei soci in vista della loro partecipazione alle proprie ed altre attività e manifestazioni, curando in particolare modo i rapporti con gli organizzatori delle manifestazioni e le eventuali ditte abbinanti;

- organizzare e gestire impianti ed attrezzature inerenti allo svolgimento dell'attività associativa, nonché ogni altro genere di manifestazioni culturali, ricreative purché di interesse per i soci .

3) L'Associazione ha attualmente sede in Sogliano al Rubicone (FC) .

Via Cerosa n. 44 ; l'eventuale variazione della sede nell'ambito del

Comune non comporta modifica statutaria, ma deve essere approvata dall'assemblea dei Soci.

4) la durata dell'Associazione è illimitata. l'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'assemblea dei Soci.

5) I Soci fondatori costituiscono il primo nucleo di Soci; gli stessi, riuniti in assemblea, eleggono l'Organo Amministrativo della Associazione che resterà in carica quattro anni nelle persone dei Signori:

TURCI ROBERTO, IMOLESI ATTILIO, MATTEUCCI ANNALISA, BRIGLIADORI COSTANTINO, BONFE' PIER LUIGI.

I Consiglieri, riuniti in Consiglio, deliberano di eleggere:

- il Signor TURCI ROBERTO alla carica di Presidente dell'Associazione;
- il Signor IMOLESI ATTILIO alla carica di Vice-Presidente;
- la Signora MATTEUCCI ANNALISA alla carica di Segretario;
- il Signor BRIGLIADORI COSTANTINO alla carica di Consigliere;
- il Signor BONFE' PIER LUIGI alla carica di Consigliere.

6) L'Associazione è regolata, oltre che dal presente atto, anche da uno Statuto composto di n. 21 articoli, che i componenti consegnano ed allegano a questo atto dopo averne data lettura.

7) Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineligibilità previste dalle leggi.

8) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti.

9) Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

FORLI' il 29/02/2005

Turci Roberto

Imolesi Attilio


.....

.....

Mattucci Annalisa

Brighi Anton Costantino

Bonifazi Pier Luigi

Handwritten signatures and scribbles in black ink.

10 AGO 2005

Registrate a Forni II

5639

Vol.

Mod.


€ 171,72

Euro

centoottantuno

72

per sottoscrizione e
il. PUBBLICAZIONE
L. 11/11/1978
Dot. Antonio Cimino



STATUTO



ARTICOLO 1) - E' costituita una Associazione culturale ricreativa, regolata dagli articoli 36 - 37 - 38 del Codice Civile, denominata: "ASSOCIAZIONE ASTROFILI SOGLIANESI VEGA".

ARTICOLO 2) - 2) L'Associazione, che è apolitica e senza scopo di lucro, si propone di:

- divulgare l'astronomia a livello amatoriale in modo concreto ed accessibile;
- contribuire alla ricerca astronomica;
- organizzare lezioni di approfondimento, serate osservative aperte anche a non soci (al fine di promuovere e divulgare la conoscenza dell'astronomia) da organizzarsi nelle date e alle scadenze che il consiglio deciderà anche in funzione ed in base agli eventi astronomici ed alle tipologie di osservazione;
- organizzare visite a osservatori professionali e planetari, mostre, corsi di astronomia di base, conferenze, dibattiti, seminari;
- effettuare ricerche ed osservazioni;
- mantenere un rapporto costante con la Pubblica Amministrazione e con le strutture amministrative periferiche, in merito alle scelte qualificanti le manifestazioni e le attività promosse dall'Associazione, anche per tutti i problemi di tipo organizzativo e amministrativo connessi a tali manifestazioni ed attività;
- contribuire allo sviluppo e alla diffusione di attività culturali, educative e ricreative connesse e collaterali, purchè di interesse sociale che i Soci ritenessero di voler attivare, tutte attività comunque intese come mezzo di formazione ed elevazione culturale, sociale, morale e psicofisica dei soci stessi;

- utilizzare ogni forma pubblicitaria, promozionale e di sovvenzione inerente alle attività descritte, anche se organizzate da altri Enti ed istituzioni;

- provvedere alla migliore tutela dei soci in vista della loro partecipazione alle proprie ed altre attività e manifestazioni, curando in particolare modo i rapporti con gli organizzatori delle manifestazioni e le eventuali ditte abbinanti;

- organizzare o gestire impianti ed attrezzature inerenti allo svolgimento dell'attività associativa, nonché ogni altro genere di manifestazioni culturali, ricreative purché di interesse per i soci.

ARTICOLO 3) - L'Associazione ha attualmente sede in Sogliano al Rubicone; l'eventuale variazione della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma deve essere approvata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 4) - Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta purché maggiorenni.

L'ammissione a Socio verrà deliberata dall'Organo Amministrativo a maggioranza dei voti, con decisione inappellabile e senza obbligo di giustificazione.

Tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dall'Organo Amministrativo dell'Associazione; il diritto di voto, elettorale attivo e passivo, spetta a tutti i Soci, purché in regola con gli adempimenti sociali.

ARTICOLO 5) - L'impegno che ogni Socio assume all'atto dell'iscrizione si intende assunto per la durata dell'anno solare in corso. Ogni Socio si

impegni a rispettare eventuali regolamenti dell'Associazione che per essere validi dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 6) - La quota associativa per l'anno solare successivo dovrà essere versata entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente. Il Socio che non provvederà al pagamento della quota associativa annuale, entro quindici giorni dalla scadenza del 30 novembre, verrà escluso all'adempimento a mezzo lettera. Il ritardo di oltre un mese dalla scadenza legittimerà l'Organo Amministrativo a deliberarne l'esclusione.

ARTICOLO 7) - Il Socio che commetta, entro o fuori dall'Associazione azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può venire dall'Organo Amministrativo proposto per l'esclusione.

ARTICOLO 8) - L'esercizio sociale corre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione si doterà delle scritture contabili necessarie ai sensi di legge, comprese quelle relative alla contabilità separata di cui all'articolo 109 del D.P.R. 22.12.1986 n.917. Inoltre per ogni esercizio verrà predisposto a cura del Consiglio Direttivo nelle forme richieste dalla Legge, un rendiconto economico o finanziario da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 9) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che sono, o diverranno, di proprietà dell'Associazione;
- b) dai residui di gestione, che potranno anche essere destinati ad eventuali fondi di riserva;

Essa amministra il proprio patrimonio, ricavando i mezzi finanziari necessari alla propria attività istituzionale, da quote associative, sottoscrizioni, contributi, conseguiti nei limiti e nelle forme previste dalla legge, nonché dagli eventuali proventi risultanti dallo svolgimento di eventuali attività economiche.

Gli utili e gli avanzi di gestione, derivanti dalle attività anche economiche, non potranno mai né direttamente né indirettamente essere distribuiti agli iscritti o a soggetti terzi, ma dovranno essere destinati al raggiungimento degli scopi e delle finalità istituzionali dell'associazione, salvo che la diversa destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' paimenti fatto ovieto distribuire, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitali, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

La quota associativa non è in alcun modo trasmissibile, né con atto tra vivi, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, né a causa di morte.

La quota associativa, inoltre, non è in alcun modo rivalutabile.

L'Associazione ha l'obbligo di accantonare annualmente una quota, decisa dall'Assemblea a titolo di fondo di riserva. Tale fondo sarà amministrato su indicazione dell'Assemblea. Esso, oltre che servire per coprire spese impreviste ed altri eventi straordinari, potrà essere parzialmente destinato ad esigenze specifiche decise dall'Assemblea.

ARTICOLO 10) - Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);
- b) L'Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo);
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti se eletto.

ARTICOLO 11) - L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. La

convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente almeno una volta ogni anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente. La convocazione dell'Assemblea straordinaria, oltre che dall'Organo Amministrativo, potrà essere richiesta da un terzo dei Soci, i quali dovranno proporre l'ordine del giorno.

In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni.

L'Assemblea potrà essere convocata a mezzo avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno otto giorni prima della data di svolgimento.

Dalla convocazione dovrà essere data notizia con qualunque mezzo che permetta adeguata informativa ai soci anche a mezzo posta. L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e le materie poste all'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso potrà essere indicata anche la data, l'ora e il luogo della eventuale riunione in seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere un intervallo di almeno 24 ore.


Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Nessun Socio potrà essere rappresentato da altri in Assemblea.

Tanto l'Assemblea ordinaria quanto quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei Soci.

Si riterranno altresì validamente costituiti in seconda convocazione le Assemblee qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ha tutti i poteri non specificatamente affidati ad altri organi dal presente statuto.



L'assemblea nomina altresì tra i membri dell'organo Amministrativo:
■ il Presidente.

ARTICOLO 12) - L'Organo Amministrativo è composto di un numero di membri in numero non inferiore a tre e non superiore a quindici e nel proprio ambito nomina uno o più vicepresidenti ed il Segretario con funzioni anche di Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali, ivi compresi quello di Presidente e Vice - Presidente, sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso di spese sostenute e documentate in ragione dell'ufficio.

L'Organo Amministrativo rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

L'Organo Amministrativo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa non abbia più la possibilità di esprimere una maggioranza qualificata (la metà più uno del numero dei membri).

L'Organo Amministrativo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno un quinto dei membri, senza formalità.

Sono compiti dell'Organo Amministrativo:

- a) deliberare sull'ammissione dei Soci;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci morosi e dei Soci per indegnità, in conformità a quanto disposto dal presente Statuto;
- c) assumere deliberazioni in merito al comportamento dei Soci in relazione all'attività sociale;

d) redigere il bilancio preventivo o quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annuali;

e) stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesto dai Soci;

f) redigere eventuali regolamenti per l'attività dell'Associazione;

g) nominare figure particolari ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione;

h) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i Soci che si dovessero rendere necessari;

i) decidere tutte le questioni che interessano l'Associazione.

L'Organo Amministrativo risponde del buon andamento dell'Associazione in base all'articolo 38 del codice Civile.

ARTICOLO 13) - Il Presidente, per delega dell'Organo Amministrativo, dirige l'Associazione e ne è il rappresentante legale. Il voto del Presidente determina l'approvazione a maggioranza in caso di parità nelle votazioni dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 14) - Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

ARTICOLO 15) - Il Segretario con funzioni anche di Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e dell'Organo Amministrativo, redige e conserva i verbali delle riunioni; cura l'amministrazione e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili; provvede alla conservazione dei beni dell'Associazione ed alla liquidazione delle spese, da pagarsi su mandato

del ~~Organo~~ Organismo Amministrativo. Egli è il responsabile interno a livello amministrativo.

ARTICOLO 16) - L'Assemblea ordinaria nomina i Sindaci Revisori che durano in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, se eletto, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, che possono essere anche non Soci.

I Sindaci Revisori debbono controllare e ricevere i libri di amministrazione, nonché il rendiconto ed il preventivo annuale che essi debbono accompagnare con una relazione illustrativa.

I Sindaci Revisori potranno essere invitati a partecipare alle adunanze del ~~Organo~~ Organismo Amministrativo senza avere voto deliberativo.

La funzione di Sindaco Revisore è incompatibile con qualunque altra carica associativa.

ARTICOLO 17) - La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'Assemblea con maggioranza dei 4/5 dei Soci.

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la stessa maggioranza sulla destinazione a finalità di utilità generale del patrimonio residuo.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni o enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1998 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18) - Per il miglior conseguimento degli scopi statutari l'Associazione potrà concludere accordi economici con persone, enti



e società accettando di dare pubblicità ai prodotti di questi e ricevendo in corrispettivo prestazioni adeguate in denaro o cose.

ARTICOLO 18) - Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, anche Soci dell'Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Sindaco di Sogliano al Rubicone.

Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. Esso dovrà pronunciarsi in ogni caso entro 60 giorni. I Provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto o dall'eventuale regolamento di disciplina, approvato dall'Assemblea dei Soci. La proposta di radiazione di un Socio dell'Associazione deve essere comunicata al Presidente dell'Associazione per la successiva delibera dell'Organo Amministrativo e ratifica da parte dell'Assemblea generale dei Soci. I Soci, con l'accettazione dello statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

ARTICOLO 20) - Eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno; per tali deliberazioni inoltre occorrerà il voto favorevole di almeno i 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei Soci.

ARTICOLO 21) - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi e decreti che disciplinano le associazioni e gli enti non commerciali.

FORLÌ il 29/07/05.....

Turci Roberto